



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI PARMA

SEZIONE 1

Si comunica a:

Avv. **MATTEO PETRONIO**
VIA MISTRALI, 4
PARMA
PR

Avv. **EMANUELE BASTONI**
STRADA PETRARCA N. 8
43100 PARMA
PR

Comunicazione di cancelleria Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero: **- RITO ORDINARIO**
Altri contratti tipici ed obbligazioni non rientranti nelle altre materie

Giudice: **CESARETTI GERMANA**

Depositata Sentenza Numero: in data : **24/02/2016**

Repertorio N.

SI avvisa che la sentenza viene trasmessa alla competente Agenzia delle Entrate.

Parti nel procedimento

Attore Principale

Difeso da:
MATTEO PETRONIO

Convenuto Principale

IS.VE.GI. S.R.L.

Difeso da:
EMANUELE BASTONI

vedi P.Q.M. allegato

Allegata copia della sentenza

Parma 24/02/2016



IL CANCELLIERE
Rita Cristofari
IL CANCELLIERE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Parma

Dott.ssa Germana Cesaretti
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di opposizione a decreto ingiuntivo
promossa da

elettivamente domiciliato in Parma, via Mistrali
4, presso lo studio associato Petronio e le persone dei primi tre degli
avvocati di seguito elencati, Luciano Giorgio Petronio, Mauro Mazzoni,
Matteo Petronio e Paola Marchelli, che lo rappresentano e difendono,
giusta delega in atti,

- attore opponente -

contro

ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE srl in persona del suo legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Parma, strada
Petrarca n. 8, presso la persona e lo studio dell'avv. Emanuele Bastoni
che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Andrea Boni, giusta
delega in atti

- convenuto opposto-

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Parte attrice opponente : rassegna le conclusioni come da atto di
citazione

Parte convenuta opposta : rassegna le conclusioni come in comparsa di
costituzione e risposta

* * *

N° 379/15
N°G.
N° 981/15 Rep.
N° 2061/15 Cron.

GdP: dot.ssa
cesaretti
oppo: opposizione

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato _____ evocava in giudizio avanti l'intestato Ufficio l'IS.VE.GI srl, elettivamente domiciliato presso lo studio del suo procuratore avv. Emanuele Bastoni, proponendo opposizione e chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1040/15 emesso in data 7.5.15 dal Giudice di Pace di Parma a favore dall'Istituto predetto e a suo carico per il pagamento della somma di € 1204,63 oltre accessori, a titolo di compensi dovuti in ragione dell'attività svolta nel corso dell'esecuzione mobiliare n. _____, promossa dall'opponente a danno del suo debitore _____

Riferiva parte opponente che la somma ingiunta afferiva alle spese liquidate dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Parma con provvedimento del 7.2.12 a mezzo del quale dichiarava estinta la menzionata procedura esecutiva mobiliare infruttuosa promossa dal _____ a carico del suo datore di lavoro.

Assumeva il _____ che la legge 2.4.1958 n. 319 (Esonero da ogni spesa e tassa per i giudizi di lavoro) nel suo articolo unico e nella sua attuale formulazione stabilisce che gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi alle cause per controversie individuali di lavoro sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni spesa tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, stabilendo inoltre che sono allo stesso modo esenti gli atti e i documenti relativi alla esecuzione sia immobiliare che mobiliare delle sentenze e ordinanze emesse negli stessi giudizi, nonché quelli riferentisi a recupero dei crediti per prestazioni di lavoro.

Citava a proposito l'opponente la pronuncia della Corte Suprema, SS.UU. n. 2551 del 7.12.07 ed invocava un'interpretazione estensiva da dare alla norma cennata.

Decisiva risultava a suo dire la decisione della Corte di Cassazione n. 16732 del 17.7.09.

Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio l'opposto IS.VE.GI. contestando *in toto* le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'ingiunzione censurata.

Allegava che i compensi dell'IS.VE.GI. devono essere corrisposti da chiunque ne abbia determinato l'incarico e dunque anche dal dipendente che agisca per il recupero di crediti da lavoro, menzionando a suffragio la decisione della Corte di Cassazione n. 10306/2000.

Si tratterebbe - a detta di parte opposta - di compensi professionali traenti origine da incarichi discrezionali conferiti dal giudice a terzi professionisti nei confronti dei quali si instaurano veri e propri rapporti di natura contrattuale.

In ultimo parte opposta assumeva in ogni caso l'intervenuta rinuncia al beneficio dell'esenzione, non avendo il sig.

provveduto a richiedere al giudice dell'esecuzione che le competenze dell'ausiliario fossero poste a carico dell'erario.

All'udienza del 22.12.15, sulle conclusioni dalle parti rassegnate e previa breve discussione, veniva assunta a decisione

* * *

1. Sulla legittimità dell'ingiunzione

Posta la questione nei termini sopra descritti, merita *in primis* precisare che la sentenza della Corte Costituzionale n. 227 del 2001 ha affermato che l'art. 10 della legge 533 del 1973 (*"gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi alle cause per controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, gli atti relativi ai provvedimenti di conciliazione dinanzi agli uffici del lavoro e della massima occupazione o previsti da contratti o*

accordi collettivi di lavoro nonché alle cause per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie sono esenti, senza limite di valore o di competenza, dall'imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura") è suscettibile di interpretazione estensiva - dovendosi ritenere vietata la sola interpretazione analogica delle norme che contemplano esenzioni - nel senso di dover ritenere compresi nell'alveo dell'esenzione anche procedimenti non espressamente menzionati laddove pur sempre finalizzati alla tutela di crediti da lavoro. ("...Il primo comma dell'art. 10 dichiara esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, tra gli altri, gli atti relativi alle «controversie individuali di lavoro» (da identificare in quelle di cui all'art. 409 c.p.c.) ed «ai provvedimenti di conciliazione dinanzi agli uffici del lavoro e della massima occupazione o previsti da contratti o accordi collettivi di lavoro». Il secondo comma dispone che «sono allo stesso modo esenti gli atti e i documenti relativi alla esecuzione sia immobiliare che mobiliare delle sentenze ed ordinanze emesse negli stessi giudizi, nonché quelli riferentisi a recupero dei crediti per prestazioni di lavoro nelle procedure di fallimento, di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa». L'ultimo comma recita infine che «le disposizioni di cui al primo comma si applicano alle procedure di cui agli artt. 618-bis, 825 e 826 c.p.c.». 4. - L'art. 10 è suscettibile di interpretazione estensiva - in principio non vietata dal carattere eccezionale delle norme di esenzione, preclusivo solo di quella analogica (art. 14 delle disposizioni preliminari al codice civile) - nel senso di ritenere compresi nell'ambito dell'esenzione anche procedimenti non formalmente contemplati ma pur sempre finalizzati alla tutela del credito di lavoro. Una diversa lettura dell'art. 10 rivelerebbe del resto una radicale incoerenza interna della norma, fonte di irragionevoli disparità di trattamento, e condurrebbe a negare l'esenzione a una serie di procedimenti non menzionati dal secondo comma, con



evidente e irragionevole discriminazione rispetto a quelli esplicitamente esentati. Così non sarebbero esenti l'esecuzione promossa sulla base di verbali di conciliazione sottoscritti nel procedimento avanti al Giudice del lavoro (art. 420 c.p.c.), mentre lo è l'esecuzione in virtù di sentenze o ordinanze pronunciate da quel Giudice in quel procedimento; l'esecuzione promossa in base a verbali di conciliazione formati avanti agli uffici del lavoro o previsti da contratti collettivi (artt. 410 e seguenti c.p.c.), mentre lo sono gli atti dei procedimenti conclusi da quei verbali; e ancora l'esecuzione iniziata in base a titolo esecutivo stragiudiziale (art. 474 c.p.c., secondo comma, n. 3) che accerti crediti di lavoro, mentre lo è l'opposizione all'esecuzione promossa sulla base dello stesso titolo (e quella avverso i relativi atti esecutivi). ...”).

L'asserto suscita piena condivisione e nel contempo decreta il rigetto della deduzione di parte opposta che vorrebbe la fattispecie in esame insensibile all'applicabilità dell'esenzione *ab origine*, trattandosi invero di esecuzione su provvedimento (decreto ingiuntivo) non reso in una controversia di lavoro di cui all'art. 409 cpc.

La circostanza che l'esecuzione *de qua* sia stata avviata in forza di un decreto ingiuntivo, non già di una sentenza non svolge dunque alcun carattere preclusivo o dirimente, stante la riferita e condivisa opzione ermeneutica, giacchè diversamente opinando si avrebbero ingiustamente a creare differenti trattamenti per affatto omologhe fattispecie creditorie (crediti da lavoro).

Ciò premesso va detto che la questione da decidere è se la vendita di beni pignorati comporti l'obbligo di pagamento dei compensi all'Istituto Vendite giudiziarie nel caso in cui il titolo sia costituito da un

provvedimento pronunciato in una controversia riguardante crediti di lavoro, nell'ottica estensiva meglio specificata dal giudice delle leggi.

La l. 2 aprile 1958, n. 319, articolo unico, comma 1, sull'esonero da ogni spesa e tassa per i giudizi di lavoro, prevedeva che gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle cause per controversie individuali del lavoro e ai rapporti di pubblico impiego, limitatamente ai giudizi il cui valore non superasse il milione di lire, erano esenti dall'imposta di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

Tale disposizione è stata sostituita dalla L. 5 novembre 1959, n. 940, (art. 1 concernente l'esonero dall'imposta di bollo degli atti relativi alla composizione delle controversie individuali di lavoro innanzi agli Uffici del lavoro della massima occupazione) e poi dalla L. 11 agosto 1973, n. 533, art. 10, che ha previsto, al comma 1, che gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle cause per controversie individuali di lavoro o riguardanti rapporti di pubblico impiego, gli atti relativi ai provvedimenti di conciliazione dinanzi agli uffici del lavoro e della massima occupazione o previsti da contratti o accordi collettivi di lavoro nonchè alle cause per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie sono esenti, senza limite di valore o di competenza, dall'imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

Successivamente tale disposizione (la l. n. 359 del 1958, articolo unico, come sostituito dalla L. n. 533 del 1973, art. 10) - unitamente alla medesima l. n. 533 del 1973, art. da 11 a art. 16 - è stata abrogata dalla l. 29 marzo 2001, n. 134, art. 23, comma 2.

Ulteriori vicende normative hanno condotto all'abrogazione della disposizione - comma 2 del suddetto art. 23, *in parte qua* - che abrogava il cennato articolo unico pertanto, quest'ultimo, nel testo sostituito dalla l. n. 533 del 1973 cit., art. 10, è tornato in vigore.

Inoltre, l'art. 32 del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) testualmente dispone che " *(Notificazioni a richiesta delle parti)*1. *Le parti devono anticipare agli ufficiali giudiziari i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione relativi agli atti richiesti; nei processi previsti dall'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, come sostituito dall'articolo 10, della legge 11 agosto 1973, n. 533, e in quelli cui si applica lo stesso articolo, queste spese sono a carico dell'erario. "*

Ne discende che per le cause inerenti a controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, è prevista da una parte un'esenzione fiscale dall'imposta di bollo, di registro e da ogni tassa; d'altra parte un esonero da ogni spesa o diritto di qualsiasi specie e natura ricollegabili in termini ampi alla fruizione del servizio giustizia, quindi anche dalle spese relative alla vendita di beni pignorati (Cass. S.U. 25551 del 7 dicembre 2007 e Corte Cost. n. 271 del 2001).

E l'esenzione dall'imposta di bollo, di registro, e di ogni altra spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura, disposta dall'art. 10 citato, è riferibile, alla stregua della lettera della legge, nonché della "ratio" della stessa, ad ogni fase del giudizio, ivi compresa quella esecutiva (vedasi Cass. n. 12272/1999 e Cass. 14 giugno 1983, n. 4073).

In definitiva, *mutatis mutandis*, " *Le "spese di giudizio" (nel giudizio pensionistico) sono soltanto quelle relative alla rappresentanza e difesa in*

giudizio delle parti, poiché gli atti relativi alle controversie lavoristiche e previdenziali sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura (ex art. un. L. n. 319 del 1958, come sostituito dall'art. 10, L. n. 533 del 1973). (Corte dei Conti Lombardia sez. Giurisd. sent. 9.10.2007 n. 481).

Il regime della completa gratuità dell'esercizio dell'azione processuale è concesso prescindendo del tutto dalla situazione economica dei loro destinatari e/o dalle probabilità dell'esito favorevole delle loro ragioni; l'esenzione non è temporanea, né è concessa da una qualsiasi autorità, ma è definitiva ed è riconosciuta direttamente dalla legge.

Chiarita la distinzione, va comunque detto che sia le norme sulla gratuità del giudizio sia quelle sul patrocinio statale vanno inquadrare tra quelle più significative della L. n. 533/1973 intese a realizzare l'effettività della tutela giurisdizionale del lavoratore, il quale parte più debole del rapporto, si avvantaggia di un 'favore' dell'ordinamento non circoscritto al solo piano sostanziale, ma appunto riflesso pure su quello processuale.

La norma in questione è diretta a realizzare uno dei principi essenziali che il legislatore, alla luce degli articoli 3, secondo comma e 24, terzo comma, della Costituzione, ha tenuto presente nel varare il testo e, cioè, quello della «piena e completa gratuità del giudizio, condizione questa indispensabile per dare la possibilità a tutti i lavoratori di adire l'autorità giudiziaria». (Relazione Lospinoso Severini alle Commissioni riunite Giustizia e Lavoro della Camera, seduta del 18 giugno 1970 (V Legislatura). Del resto, tanto nel dibattito che precedette e seguì l'emanazione della L. n. 533/1973, che nei d.d.l. di riforma del processo del lavoro presentati alla camera alla fine degli anni '60, così come nella

stessa relazione sul d.d.l. poi approvato al Senato, è evidente come la gratuità del giudizio fosse vista come *«uno dei momenti qualificanti la riforma del processo del lavoro, avendo ravvisato nei costi eccessivi del giudizio ... una delle remore più gravi al ricorso alla giustizia»*).

L'articolo, poi, trova il suo logico completamento nelle norme sul patrocinio a carico dello Stato, anch'esse rivolte a garantire l'accesso alla tutela giudiziaria, eliminando disparità di trattamento dei cittadini in conseguenza del costo del processo.

Va precisato che l'orientamento legislativo volto alla progressiva estensione di esenzioni e agevolazioni fiscali a vantaggio del lavoratore, nel più vasto ambito di una speciale disciplina delle controversie di lavoro, annoverava già alcuni precedenti legislativi.

Si pensi all'art. 13, L. n. 604/1966, recante la disciplina sui licenziamenti individuali, secondo cui tutti gli atti e i documenti relativi ai giudizi e a alle procedure di conciliazione previsti dalla legge sul licenziamento sono esenti da bollo, imposta di registro e da ogni altra tassa e spesa; analogamente, l'esenzione fiscale (da bollo, imposte di registro o di qualsiasi altra specie e da tasse) era stata sancita anche dall'art. 41 Stat. Lav., circa tutti gli atti e documenti necessari per l'attuazione dello Statuto dei lavoratori e per l'esercizio dei diritti connessi, nonché per quelli relativi ai giudizi nascenti dall'applicazione della legge stessa.

Inoltre il completo svincolo della esenzione fiscale da limiti di valore era stato sancito dall'art. 158, D.P.R. n. 1965/1965, recante il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, circa gli atti del procedimento e i provvedimenti di qualunque natura emessi dalle autorità giudiziarie nonché gli atti,

scritti e documenti prodotti dalle parti, nelle controversie tra gli infortunati o i loro aventi diritto e l'istituto assicuratore o le persone tenute all'obbligo dell'assicurazione.

L'art. 10, della legge del 1973 assorbe le menzionate disposizioni, riaffermando e generalizzando il sistema delle esenzioni in riferimento *«alle cause per controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego»*.

La formulazione va intesa in senso lato e tale da comprendervi tutte le controversie di lavoro nel senso sopra precisato.

Quanto agli atti «esentati» il legislatore parifica atti, documenti e provvedimenti, riconoscendo a ciascuno di essi l'assoluta esenzione *«senza limiti di valore e di competenza, dall'imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura»*.

Ne discende, in primo luogo, che nulla è dovuto a qualsiasi titolo, per spese o tasse, agli uffici giudiziari o agli uffici del lavoro per il procedimento instaurato e svolto davanti a loro.

Nè si può accogliere la deduzione di parte opposta secondo cui trattasi di soggetti privati (Istituti Vendite Giudiziarie) che *"nulla hanno a che vedere con la fruizione del servizio giustizia ..omissis .. di tutta evidenza relativa alla (sola) Pubblica Amministrazione"* (comparsa di costituzione pag. 5).

Invero *"Gli Istituti Vendite Giudiziarie (cosiddetti I.V.G.), in quanto soggetti autorizzati in via generale alla vendita ed alla custodia di beni mobili disposte dall'autorità giudiziaria, rientrano tra gli ausiliari di quest'ultima. Ne consegue che, ferma restando la misura del compenso dovuta ai suddetti istituti e stabilita dal Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 159 disp. att. cod. proc. civ., la liquidazione del suddetto compenso è soggetta alle forme ed alle modalità*

stabilite, per tutti gli ausiliari del giudice, dagli artt. 168 e 170 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115". (Cass. civ. n. 18204/2008).

La norma testè cennata recita " disp.att.c.p.c. art. 159. Istituti autorizzati all'incanto e alla amministrazione dei beni - *Gli istituti ai quali possono essere affidate la vendita all'incanto dei beni mobili a norma dell'articolo 534 del Codice o l'amministrazione giudiziaria dei beni immobili a norma dell'articolo 592 del Codice sono autorizzati con decreto del Ministro di grazia e giustizia. Agli istituti autorizzati alle vendite all'incanto dei mobili pignorati può essere affidata anche la custodia e la vendita dei mobili stessi previste negli articoli 520 secondo comma e 532 del Codice; ad essi può essere inoltre affidata qualsiasi altra vendita mobiliare disposta dall'autorità giudiziaria. Il Ministro di grazia e giustizia stabilisce le modalità e i controlli per l'esecuzione degli incarichi indicati nei commi precedenti, nonché la misura dei compensi dovuti agli istituti* ⁽¹⁾.

Dunque la semplice lettura della disposizione consente di affermare che non coglie nel segno la definizione di soggetti privati assimilabili all'avvocato incaricato della difesa *tout court*.

Neppure merita condivisione l'argomentazione difensiva di parte opposta alla stregua della quale l'opponente avrebbe *per facta concludentia* rinunciato all'esenzione in discorso.

Essendo il beneficio suscettibile di rinuncia anche per comportamento concludente, la parte può omettere di far valere la natura della controversia e pagare le spese del giudizio, come per una controversia ordinaria.

Infatti l'art. 10 ultimo comma del D.P.R. n. 115 del 2002, prevede che la ragione dell'esenzione deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo.

Premesso che in ogni caso il citato art. 10 inerisce al solo pagamento del contributo unificato, osserva il giudicante che proprio dal verbale di pignoramento del 20.4.2010 agli atti dell'odierno giudizio (doc. n. 2 parte opponente) è dato evincere la descrizione della natura del credito azionato ("*lavoro*") per mezzo della procedura esecutiva.

L'Ufficiale Giudiziario incaricato del pignoramento ha infatti provveduto ad annotare a penna sul prestampato destinato a riportare le operazioni svolte la sintetica e comunque esaustiva definizione "*lavoro*".

Unitamente va osservato che la natura del credito azionato in via esecutiva emerge parimenti dall'intestazione del titolo esecutivo, anch'esso in atti : Tribunale di Parma - Il Giudice del Lavoro.

Non risulta gli atti di causa alcuna rinunzia all'esenzione di legge, al contrario una specifica annotazione sul verbale di pignoramento evidenzia la natura lavoristica del credito.

L'IS.VE.GI. avrebbe dunque potuto agevolmente prendere atto delle circostanze tutte testè menzionate e di conseguenza, alla luce della normativa vigente, domandare la prenotazione a carico dell'erario delle spese di competenza.

Deve dunque affermarsi la illegittimità della richiesta di pagamento di diritti per la vendita dei beni pignorati (sulla base di una decisione resa

in una controversia di lavoro, di cui all'art. 409 c.p.c.) svolta a carico del

Il decreto ingiuntivo opposto n. 1040/15 va quindi revocato.

L'IS.VE.GI s.r.l. deve essere conseguentemente condannata alla restituzione in favore del della somma incassata come da precetto intimato di € 2342,59, circostanza riferita da parte opponente e da ritenersi pacifica agli atti giacchè non oggetto di contestazione alcuna.

Sulla stessa saranno dovuti gli interessi legali dalla domanda al saldo, ex art. 2033 c.c.

2. Sulle spese del giudizio

La peculiarità delle questioni giuridiche trattate e la mancanza di una interpretazione giurisprudenziale pienamente consolidata consentono la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite, ex art. 92 cpc.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così decide :

- accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1040/15 del Giudice di Pace di Parma
- condanna IS.VE.GI srl in persona del suo legale rappresentante pro tempore a restituire a : la somma di € 2342,59 oltre interessi legali dalla domanda al saldo
- spese di giudizio integralmente compensate tra le parti

Parma, li 20.2.2016

Il Giudice di Pace

Dott.ssa Germana Cesaretti



IL CANCELLIERE
Rita Cristofori

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI PARMA
DEPOSITATO IL
24 FEB 2015
IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE
Rita Cristofori

24 FEB. 2015

amministrativa

IL CANCELLIERE
Rita Cristofori



1984 - 1984

